



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

IL PRESIDENTE

Regione Autonoma della Sardegna  
Ufficio di Gabinetto della Presidenza  
Prot. Uscita del 18/03/2015  
nr. 0001829  
Classifica I.5.4. Fasc. 59 - 2012  
01-00-00



Consiglio regionale della Sardegna


- > On. Gianfranco Ganau  
Presidente
- > On. Efsio Arbau  
On. Gaetano Ledda  
On. Michele Azara  
On. Raimondo Perra  
- Gruppo Sardegna Vera

e p.c. > Ufficio di Presidenza

**Oggetto:** Interrogazione n.176/A sulla differente applicazione delle norme in vigore riguardo la "decadenza del Presidente" nelle provincie storiche di Cagliari e Nuoro. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n. 495/gab del 25 febbraio 2015 inviata dall'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

Con i migliori saluti.



Francesco Pigliaru



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANTZIAS E URBANISTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze

Prot. n. 495/GAB

Cagliari, 25/02/2015

7159  
6931

- > Al Presidente della Regione Autonoma della Sardegna
- > All'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna

**Oggetto:** Interrogazione n.176/A Arbau - Ledda - Azara e Perra, con richiesta di risposta scritta, sulla differente applicazione delle norme in vigore riguardo la "decadenza del Presidente" nelle province storiche di Cagliari e Nuoro.

In merito all'interrogazione in oggetto, si fornisce la seguente risposta:

In seguito alla dichiarazione di decadenza del presidente della provincia di Cagliari, il Presidente della Regione con proprio decreto n. 2 del 13 gennaio 2012, emanato previa deliberazione della Giunta regionale n.1/1 del 4 gennaio 2012, ha disposto lo scioglimento del consiglio provinciale ai sensi dell'art.2 della legge regionale 7 ottobre 2005, n.13 e degli articoli 53, comma 1 e 141, comma 1, lett. b), n.1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267. Lo stesso decreto presidenziale ha stabilito, come prescritto dall'art.53 del decreto legislativo anzidetto, che il consiglio e la giunta provinciale rimanevano in carica fino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo presidente. Elezione che si sarebbe dovuta svolgere nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 1° luglio 2012, ai sensi dell'art.2 della legge regionale 17 gennaio 2005, n.2.

Tuttavia, come si evince dalla deliberazione della Giunta regionale n.12/12 del 20 marzo 2012 avente ad oggetto "Elezioni comunali. Turno amministrativo 2012. Indizione comizi elettorali", le consultazioni per l'elezione diretta del presidente e del consiglio provinciale di Cagliari, non sono state indette per effetto dell'allora vigente art.23, comma 20, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, che stabiliva "Agli organi provinciali che devono essere rinnovati entro il 31 dicembre 2012 si applica, sino al 31 marzo 2013, l'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. Gli organi provinciali che devono essere



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANTZIAS E URBANISTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze

*rinnovati successivamente al 31 dicembre 2012 restano in carica fino alla scadenza naturale. Decorsi i termini di cui al primo e al secondo periodo del presente comma, si procede all'elezione dei nuovi organi provinciali di cui ai commi 16 e 17"*

Si rammenta inoltre che, successivamente alla data di adozione della predetta deliberazione della Giunta regionale, si sono celebrati i referendum del 5 maggio 2012 con i quali sono state abrogate le leggi istitutive delle province di Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Ogliastra e Ombia Tempio. Ragioni di opportunità tecnico-giudicarie conseguenti agli eventi sopra citati, suffragate anche dal parere sugli effetti dei referendum abrogativi del 6 maggio 2012, rilasciato al Consiglio regionale in data 22 maggio 2012 dai Proff. Benedetto Ballero, Pietro Ciario e Andrea Deffenu e dall'Avv. Gianni Contu, hanno indotto l'Amministrazione regionale a confermare il percorso avviato con la citata deliberazione n.12/42 del 20 marzo 2012.

Successivamente il Consiglio Regionale ha approvato la legge regionale 25 maggio 2012, n.11, la quale all'art.1, comma 3, prevede: *"Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 5,114,116 e 118 della Costituzione, nonché di cui all'articolo 43 dello Statuto ed in attesa del riordino e della sua applicazione volta a realizzare un nuovo assetto, gli organi provinciali in carica assumono in via provvisoria, e sino al 28 febbraio 2013, la gestione delle funzioni amministrative attribuite alle otto province che saranno soppresse all'esito dei referendum svoltisi il 6 maggio 2012 e provvedono alla ricognizione di tutti i rapporti giuridici, dei beni e del personale dipendente ai fini del successivo trasferimento".*

Il termine del 28 febbraio 2013 su indicato, veniva posticipato al 30 giugno 2013 dall'art.1, comma 1, della legge regionale 27 febbraio 2013, n.5.

Il comma 2 di quest'ultima disposizione normativa stabilisce, inoltre, che *"Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 11 del 2012, come modificata dalla presente legge, si applicano anche agli organi delle province per i quali sono intervenuti provvedimenti di scioglimento ai sensi della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 (Scioglimento degli organi degli enti locali e nomina dei commissari. Modifica alla legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane)."*

Per effetto delle norme e degli eventi innanzi citati, gli organi della provincia di Cagliari sono rimasti in carica sino all'entrata in vigore della legge regionale 28 giugno 2013, n.15 recante "Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province", la quale all'art.1, comma 4, dispone: *"In relazione alle province per le quali sono stati proposti referendum consultivi, nelle more dell'approvazione della riforma cui al comma 2, continua ad applicarsi l'articolo 1, comma 3, della*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze

*legge regionale 25 maggio 2012, n. 11 (Norme sul riordino generale delle autonomie locali e modifiche alla legge regionale n. 10 del 2011), salvi i casi di cessazione anticipata, nei quali si nomina un commissario straordinario in conformità a quanto previsto al comma 3. Le gestioni provvisorie in carica e i commissari straordinari svolgono le funzioni di cui al comma 3." Pertanto, essendo stato il consiglio provinciale di Cagliari oggetto di scioglimento a far data dal 13 gennaio 2012 e quindi rientrando pienamente nella fattispecie di cui alla locuzione "cessazione anticipata" della predetta disposizione normativa, in quanto le elezioni per il rinnovo degli stessi organi provinciali si sarebbero dovute svolgere con il turno elettorale dell'anno 2012, la provincia di Cagliari è stata commissariata ai sensi dell'art.1, comma 4, della legge regionale 28 giugno 2013, n.15 testé citata.*

La procedura adottata in occasione della decadenza del presidente della provincia di Cagliari, avviata con la deliberazione della Giunta regionale n.1/1 del 4 gennaio 2012, è stata riproposta nello stesso modo allorchè, in seguito alla dichiarazione di decadenza del presidente della provincia di Nuoro, si è sciolto il consiglio provinciale, ai sensi dell'art.2 della legge regionale 7 ottobre 2005, n.13 e degli articoli 53, comma 1 e 141, comma 1, lett. b), n.1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e si è dato atto che lo stesso consiglio e la giunta provinciale rimanevano in carica fino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo presidente.

Giova rammentare in proposito, anche alla luce dell'intervenuta sentenza Tar Sardegna n.881 del 30 ottobre 2013 che ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art.1, comma 4, della legge Regione Sardegna n.15 del 2013, che l'art. 53, comma 1, del decreto legislativo n.267/2000 sopra citato, stabilisce: *"In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco o del presidente della provincia, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco o presidente della provincia. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco e del presidente della provincia sono svolte, rispettivamente, dal vicesindaco e dal vicepresidente".*

L'Assessore

Cristiano Erriu